



ISTRUZIONI
PER LA STAMPA, L'USO E LA COMPILAZIONE
DEI FORMULARI PER LE DICHIARAZIONI DOGANALI

SEZIONE PRIMA

DESCRIZIONE GENERALE E CARATTERISTICHE TIPOGRAFICHE

1. I formulari fondamentali e complementari sui quali sono redatte le dichiarazioni doganali devono essere conformi ai modelli riportati negli allegati 31, 32, 33 e 34 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 e successive modificazioni.

Questi sono composti al massimo di otto esemplari, di seguito elencati nell'ordine di presentazione:

- esemplare n. 1 per l'ufficio di esportazione/spedizione (matrice);
- esemplare n. 2 per la statistica del Paese di esportazione/spedizione (non utilizzato in Italia);
- esemplare n. 3 per lo esportatore/speditore (figlia);
- esemplare n. 4 per l'ufficio di destinazione nelle procedure di transito comunitario ovvero, esemplare da utilizzare come documento attestante il carattere comunitario di merci non circolanti in regime di transito comunitario interno (documento T2L);
- esemplare n. 5 per il rinvio nelle procedure di transito comunitario;
- esemplare n. 6 per l'ufficio di importazione/destinazione (matrice);
- esemplare n. 7 per la statistica del Paese di importazione/destinazione (non utilizzato in Italia);
- esemplare n. 8 per il importatore/destinatario (figlia).

2. Gli esemplari che debbono essere utilizzati per ciascun tipo di operazione sono quelli appresso indicati:

- a) dichiarazione di esportazione, perfezionamento passivo e riesportazione: 1 e 3;
- b) dichiarazione di esportazione, perfezionamento passivo e riesportazione abbinata a dichiarazione di transito comunitario: 1, 3, 4 e 5;
- c) dichiarazione di transito comunitario: 1, 4, e 5;
- d) dichiarazione di immissione in libera pratica/importazione, perfezionamento attivo, reimportazione e introduzione in deposito: 6, e 8;

I formulari utilizzati per l'esportazione con restituzione diritti e/o abbuono imposte devono comprendere, altresì, gli esemplari supplementari, identici all'esemplare 3, da valere ai fini della restituzione (esemplare 3a) o dell'abbuono (esemplare 3b). La funzione di questi esemplari supplementari deve essere chiaramente evidenziata mediante le diciture: "Esemplare per la restituzione diritti" ovvero "Esemplare per abbuono imposte", prestampate sugli esemplari stessi al posto della dicitura: "Esemplare per lo speditore/esportatore".

Nei casi previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari, i formulari da utilizzare per le dichiarazioni doganali devono comprendere, inoltre, un esemplare supplementare (esemplare "R"), da valere ai fini del servizio di riscontro, identico all'esemplare 3 ovvero 4, secondo il caso. La funzione di questo esemplare deve essere chiaramente evidenziata mediante la dicitura: "Esemplare per il riscontro", prestampata sull'esemplare stesso al posto della dicitura: "Esemplare per lo speditore/esportatore" ovvero "Esemplare per il destinatario".

4. I formulari sono confezionati in fascicoli che permettono di ottenere tutti gli esemplari a ricalco, grazie al trattamento chimico della carta.

Quando, per vari motivi (contenuto di una casella diverso fra Paese di esportazione/spedizione e Paese di destinazione, ecc.), un'informazione non deve essere trasmessa da un Paese all'altro, la desensibilizzazione della carta autocopiante limita la copia agli esemplari del Paese di esportazione/spedizione.

Nei fascicoli utilizzati per le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente punto 2, gli esemplari nei quali i dati figuranti sui formulari devono risultare a ricalco sono indicati nell'allegato I. Nei fascicoli utilizzati per le dichiarazioni di cui alla lettera d) del precedente punto 2 tutti i dati devono risultare a ricalco.

5. In luogo dei sopraccitati formulari ad 8 esemplari è possibile, specialmente quando si ricorre a sistemi informatici per la stampa automatica delle dichiarazioni, utilizzare i formulari nella versione a 4 esemplari, aventi ciascuno una doppia funzione e, precisamente, nell'ordine di presentazione: 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5.

La compilazione di un fascicolo del formulario a 4 esemplari può farsi corrispondere così alla compilazione degli esemplari 1, 2, 3 e 4 ovvero degli esemplari 6, 7, 8 e 5 del formulario a 8 esemplari. In tale ipotesi, la funzione degli esemplari di ciascun fascicolo deve essere evidenziata cancellando la numerazione, posta a margine degli stessi, riguardante la funzione non utilizzata.

Gli esemplari nei quali i dati figuranti sui formulari in questione devono risultare a ricalco sono indicati nell'allegato II.

6. Il formato dei formulari è di mm. 210 x 297, salvo una tolleranza massima, per quanto riguarda la lunghezza, di mm. 5 in meno e di mm. 8 in più.

7. Dev'essere utilizzata carta chimica autocopiante, collata per scrittura, di colore bianco, pesante almeno 40 grammi al mq.; la sua opacità deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni e sgualciture.

Il colore di stampa è verde per tutti gli esemplari.

Devono inoltre avere lo sfondo verde:

- a) negli esemplari 1, 4, e 5 e negli esemplari 1/6, e 4/5:
 - la prima e la terza suddivisione della casella 1;
 - le caselle 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31 e 32;
 - la prima suddivisione della casella 33;
 - le caselle 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52 e 53;
- b) negli esemplari 4 e 5 e nell'esemplare 4/5:
 - la casella 55;
- c) a tergo degli esemplari 4 e 5 e a tergo dell'esemplare 4/5:
 - la casella 56.

I vari esemplari sono contraddistinti da un bordo di diverso colore, e precisamente:

- a) gli esemplari 1, 3 e 5 dei formulari fondamentali sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu, mentre gli esemplari 4, 6, 7 e 8 sono corredati, sulla destra di un bordo discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo;
- b) gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8, e 4/5 dei formulari complementari sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo e, alla destra di questo, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu.

La larghezza dei bordi è di circa 3 mm. Il bordo discontinuo è costituito da una successione di quadratini di 3 mm. di lato, con uno spazio di 3 mm. tra l'uno e l'altro.

8. Ogni formulario deve recare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o un marchio che ne permetta l'identificazione.

SEZIONE SECONDA
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1) AVVERTENZE GENERALI

1. I formulari che comprendono gli esemplari utilizzabili per le dichiarazioni da presentare nel Paese di destinazione devono essere compilati con macchina per scrivere o mediante procedimento meccanografico.

Negli altri casi i formulari possono essere compilati anche a mano, in modo leggibile e con inchiostro indelebile.

L'interlinea dattilografico è di mm. 4,24 (1/6 di pollice) e le dimensioni delle caselle misurano orizzontalmente su di un multiplo di mm. 2,54 (1/10 di pollice).

Per facilitare la compilazione a macchina, posizionare il formulario in modo che il primo carattere del dato da scrivere della prima riga intera della casella 2 si collochi entro la piccola cornice che figura nell'angolo superiore sinistro.

Il dichiarante deve, comunque, assicurarsi della perfetta leggibilità di tutti gli esemplari poiché, in mancanza di tale requisito, la dichiarazione non può essere accettata dalla dogana.

2. I formulari non devono contenere cancellature né alterazioni.

Eventuali modifiche devono essere apportate interlineando le indicazioni errate e aggiungendo, se è il caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore ed espressamente convalidata dall'ufficio doganale accettante il quale, se lo ritiene opportuno, può esigere la presentazione di una nuova dichiarazione.

3. Oltre che nei modi sopraccitati, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione.

Essi possono anche essere ottenuti e compilati mediante un procedimento tecnico di riproduzione purché siano strettamente osservate le disposizioni relative ai modelli, alla carta, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di cancellature ed alterazioni e alle modifiche.

4. Se la dichiarazione concerne più singoli, si utilizzano, oltre ai formulari fondamentali, i formulari complementari.

5. Le caselle che debbono essere compilate dal dichiarante o, nei casi previsti, dal trasportatore, secondo le istruzioni fornite nei successivi punti 1), 2) e 3) della presente sezione sono quelle contrassegnate con un numero.

Le caselle per le quali non sono fornite istruzioni non devono essere compilate.

Le caselle contrassegnate con una lettera maiuscola sono riservate alla dogana.

6. Le date vanno sempre espresse nella comune forma numerica GGMMAA (giorno, mese e ultime due cifre dell'anno).
7. L'eventuale parte decimale di un numero va separata dalla parte intera utilizzando il punto al posto della virgola.
8. I codici da utilizzare sono contenuti nelle tabelle di codifica diramate dall' Agenzia delle Dogane.
9. Gli esemplari destinati ad essere custoditi nell'ufficio di esportazione (o eventualmente nell'ufficio di spedizione) o nell'ufficio di partenza devono recare la firma originale degli interessati. fatto salvo quanto previsto dall'articolo 205 del Regolamento (CEE) n. 2454 del 2 luglio 1993.
10. Il deposito in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante indica la volontà dell'interessato di dichiarare le merci considerate per il regime richiesto e lo impegna, conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, riguardo alla:
 - esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,
 - autenticità dei documenti acclusi,
 - osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime considerato.
11. La firma dell'obbligato principale o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato, impegna il medesimo per tutti gli elementi relativi all'operazione di transito comunitario risultanti dall'applicazione delle relative disposizioni comunitarie.
12. Fatto salvo quanto previsto per la compilazione dei formulari complementari (punto 3), se una casella non viene utilizzata, essa deve restare priva di indicazioni o segni.

2) FORMALITÀ DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE E TRANSITO

Casella 1: Dichiarazione

Nella prima sottocasella indicare il codice del tipo di formulario utilizzato.

Nella seconda sottocasella indicare il codice corrispondente al tipo di dichiarazione. Le prime due sottocaselle non vanno compilate nel caso di utilizzazione del formulario ai soli fini della richiesta del documento attestante il carattere comunitario delle merci o nel caso di dichiarazione di solo transito.

Nella terza sottocasella indicare il tipo di spedizione nei seguenti casi:

- dichiarazione di spedizione in regime di transito comunitario abbinata o meno a dichiarazione di esportazione;
- esportazione abbinata a spedizione in regime doganale ferroviario con vincolo delle merci a lettera di vettura CIM o bollettino di consegna TR;
- richiesta del documento attestante il carattere comunitario di merci non spedite in regime di transito comunitario interno.

Casella 2: Speditore/Esportatore

Indicare le generalità dello speditore/esportatore: cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo.

Nello spazio in alto, a destra della lettera "N." riportare il codice fiscale dello speditore/esportatore, preceduto dal codice "IT". Nel caso di operazioni, non rientranti nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni, effettuate da soggetti non residenti in Italia è consentita l'indicazione del codice "0" preceduto dal codice del Paese di residenza.

I soggetti I.V.A. residenti devono indicare, in luogo del codice fiscale, il numero di partita I.V.A. loro attribuito a norma dell'art. 35, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

I soggetti IVA residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta possono operare senza la necessità di nominare un rappresentante fiscale in Italia, indicando il numero di partita IVA attribuito a norma dell'art. 35 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Nel caso di operazioni nelle quali intervengono più soggetti, indicare uno dei seguenti particolari codici in corrispondenza dello spazio a destra della lettera N.:

- "7" nel caso di dichiarazione che prevede l'utilizzo del conto di debito della casa di spedizione da parte di un doganalista;

Indicare inoltre nella casella 14 il codice identificativo del doganalista iscritto all'albo e nella casella 44, nell'ordine, il codice fiscale/partita IVA della casa di spedizioni e il codice fiscale/partita IVA del soggetto per conto del quale l'operazione viene compiuta; Resta fermo che devono essere indicate le generalità (cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo) dei due soggetti menzionati.

- “8” nel caso di dichiarazione da parte di detentori della merce in qualità di raggruppatori per conto di più soggetti diversi.
Indicare inoltre nella casella 44 il codice fiscale/partita IVA del raggruppatore. Alla dichiarazione deve essere allegata la distinta dei proprietari delle merci nella quale debbono essere elencati, nell'ordine i seguenti elementi: nell'intestazione gli estremi identificativi del raggruppatore ed il numero di riferimento della spedizione, come prescritto per gli esemplari complementari; per ciascuna riga il numero dell'articolo, il codice fiscale/partita IVA del proprietario delle merci ed il controvalore in euro del prezzo fatturato.
- “9” nel caso di dichiarazione per conto dell'esportatore da parte di altri soggetti intervenuti nella transazione commerciale (contestatari). Tale codice può essere utilizzato esclusivamente per i regimi di esportazione definitiva.
Indicare inoltre nella casella 44 il codice fiscale/partita IVA del soggetto che presenta le merci in dogana.
Alla dichiarazione deve essere allegata la distinta dei soggetti intervenuti nella transazione commerciale nella quale debbono essere elencati, nell'ordine i seguenti elementi: gli estremi identificativi del raggruppatore ed il numero di riferimento della spedizione e per ciascuna riga il numero dell'articolo, il codice fiscale/partita IVA dei soggetti intervenuti nella transazione commerciale ed il controvalore in euro del prezzo fatturato.

Casella 3: Formulari

Indicare a sinistra il numero d'ordine del formulario e a destra il numero totale dei formulari (fondamentale + complementari) di cui si compone la dichiarazione. Qualora, in luogo dei formulari ad 8 esemplari, vengano utilizzati due formulari a 4 esemplari, questi ultimi sono da considerare un solo formulario. Se la dichiarazione concerne un solo singolo, non occorre compilare questa casella essendo sufficiente indicare la cifra 1 nella casella 5.

Casella 5: Articoli

Indicare il numero totale dei singoli (articoli) oggetto della dichiarazione e descritti in tutti i formulari (fondamentale + complementari) utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle n. 31 da compilare.

Casella 6: Totale dei colli

Indicare il numero totale dei colli componenti la spedizione di cui trattasi.

Casella 7: Numero di riferimento

Indicare il numero di riferimento assegnato dall'operatore interessato alla spedizione di cui trattasi.

Casella 8: Destinatario

Indicare il cognome e il nome, ovvero la ditta, la denominazione o ragione sociale, e l'indirizzo completo del destinatario.

Nel caso di operazioni di vincolo al regime del deposito doganale con prefinanziamento, il destinatario è individuato nel soggetto responsabile del prefinanziamento o del deposito dove saranno immagazzinati i prodotti.

Casella 14: Dichiarante/ Rappresentante

Indicare il cognome e il nome ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo del rappresentante in dogana dello speditore/esportatore preceduto dal codice “[2]” nel caso di rappresentanza diretta o il codice “[3]” nel caso di rappresentanza indiretta.

Nello spazio in alto, a destra della lettera 'N.' riportare l'identificativo del rappresentante in dogana (codice fiscale/partita IVA o l'identificativo dello spedizioniere iscritto all'albo) preceduto dal codice del Paese che ha rilasciato il predetto identificativo.

Fermo restando il disposto dell'art. 2, secondo comma, del D.M. 23 marzo 1983 (G.U. n. 83 del 25-3-1983), l'obbligo dell'indicazione del codice identificativo è esteso ai doganalisti non iscritti all'Albo professionale. Il codice è assegnato dal Direttore Regionale competente per territorio.

Nel caso di operazioni curate dai doganalisti coadiutori di cui all'art. 42 del T.U.L.D., nella casella in questione devono sempre figurare il cognome e il nome nonché il codice identificativo del doganalista iscritto all'Albo, sotto la cui direzione sono posti i suddetti coadiutori.

In caso in cui il dichiarante coincida con l'esportatore/speditore inserire il codice “[1]” seguito dalla dicitura “esportatore” o “speditore”.

Casella 15: Paese di spedizione/ esportazione

Se trattasi di dichiarazione di esportazione, indicare la denominazione del Paese di esportazione reale, considerando tale:

- lo stato membro, diverso dall'Italia, oppure San Marino, da cui le merci sono state inizialmente spedite per l'esportazione, a condizione che l'esportatore non sia stabilito in Italia;
- l'Italia, quando le merci non sono state inizialmente spedite per l'esportazione da un altro Stato membro o da San Marino, ovvero quando l'esportatore è stabilito in Italia.

Se trattasi di dichiarazione di transito comunitario, indicare la denominazione del Paese dal quale le merci sono spedite. Nella casella 15a riportare il codice corrispondente a tali Paesi.

La casella 15b non va compilata.

Casella 17: Paese di destinazione

Indicare la denominazione dell'ultimo Paese di destinazione noto al momento dell'esportazione.

Nella casella 17a riportare il codice corrispondente a tale Paese.

La casella 17b non deve essere compilata.

Casella 18: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

Indicare i dati identificativi del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di esportazione o di transito. Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio.

I dati identificativi da indicare sono:

- il nome dell'imbarcazione, nel caso di trasporto via mare o per via navigabile interna;
- il numero e data del volo o numero di immatricolazione dell'aeromobile (in caso di mancanza del numero del volo), nel caso di trasporto aereo;
- la targa di immatricolazione del veicolo, nel caso di trasporto su strada.

Nello spazio a destra indicare, utilizzando il codice dei Paesi, la nazionalità del mezzo di trasporto ovvero, se i mezzi di trasporto sono più di uno (ad esempio: motrice e rimorchio), quella del mezzo di propulsione dell'insieme (nell'esempio: della motrice).

Le indicazioni di cui alla presente casella sono obbligatorie in caso di dichiarazione di transito comunitario o di esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni.

La casella non va compilata nel caso di spedizione a mezzo posta o installazioni fisse di trasporto.

Non occorre indicare la nazionalità nel caso di trasporti per ferrovia.

Casella 19: Contenitori (Ctr.)

Se al momento dell'uscita dal territorio della Comunità le merci saranno trasportate in containers, indicare il codice "1"; in caso contrario, indicare il codice "0".

I dati di identificazione dei contenitori vanno riportati nella casella 31.

Casella n. 20: Condizioni di consegna

Riportare nella prima suddivisione il codice delle condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate e nella seconda suddivisione il luogo convenuto; nella terza suddivisione precisare se detto luogo si trova nel territorio doganale italiano (codice "1"), nel territorio di un altro Stato membro della Comunità Europea (codice "2") o fuori della Comunità (codice "3").

Casella n. 21: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Indicare i dati identificativi del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera esterna della Comunità, conosciuta al momento dell'espletamento delle formalità, utilizzando il codice Paese.

Nel caso di trasporto combinato o quando le merci sono caricate su più mezzi di trasporto, s'intende per mezzo di trasporto attivo quello che assicura la movimentazione del tutto (ad esempio: nel caso di autoveicolo caricato su nave marittima, il mezzo di trasporto attivo è la nave; nel caso di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice).

I dati identificativi da indicare sono:

- il nome dell'imbarcazione, nel caso di trasporto via mare o per via navigabile interna;
- il numero e data del volo o numero di immatricolazione dell'aeromobile (in caso di mancanza del numero del volo), nel caso di trasporto aereo;
- la targa di immatricolazione del veicolo, nel caso di trasporto su strada.

Indicare, nello spazio a destra, la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera esterna della Comunità, conosciuta al momento dell'espletamento delle formalità, utilizzando il codice Paese. La nazionalità del mezzo di trasporto non va compilata nel caso di spedizioni a mezzo posta o di trasporti per ferrovia o mediante installazioni fisse di trasporto.

Casella 22: Moneta di fatturazione e importo fattura

Nella prima suddivisione indicare il codice della moneta di fatturazione adottando il codice delle monete.

Nella seconda suddivisione indicare l'importo fatturato per l'insieme delle merci dichiarate. Se quest'ultimo è espresso in euro riportare le due cifre decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero.

Casella 23: Tasso di cambio

Se l'importo è espresso in valuta diversa dall'euro, indicare il tasso di cambio doganale in vigore per la moneta di fatturazione.

Casella 24: Natura della transazione

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (nella prima e nella seconda suddivisione vanno rispettivamente indicate la prima e la seconda cifra del relativo codice).

Casella 25: Modo di trasporto fino alla frontiera

Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto che si prevede di utilizzare per l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

Casella 26: Modo di trasporto interno

Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato alla partenza.

Casella 29: Ufficio d'uscita

Indicare gli elementi identificativi dell'ufficio doganale attraverso il quale si prevede che le merci lasceranno il territorio doganale della Comunità.

Gli elementi identificativi sono il codice del Paese seguito dalla denominazione dell'ufficio di uscita, nel caso in cui lo stesso sia situato nel territorio doganale di un altro Stato Membro; in caso contrario indicare il codice IT seguito dal codice dell'ufficio di uscita.

Casella 30: Localizzazione delle merci

Nel caso di operazioni in procedura ordinaria di accertamento indicare il codice "D", nel caso in cui il luogo dove le merci possono essere esaminate è situato negli

spazi doganali, e il codice “F” nel caso in cui il luogo è situato fuori dal circuito doganale.

Casella 31: Colli e designazione delle merci; marchi e numeri, numero(i) contenitore(i), quantità e natura

Indicare marche, numeri, quantità (in cifre) e il codice identificativo della natura dei colli, oppure, per le merci non imballate, il numero dei pezzi (in cifre), nonché la descrizione delle merci.

Le merci devono essere descritte secondo la loro denominazione tariffaria oppure secondo la loro denominazione commerciale usuale. Questa denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. Tale casella deve anche recare le indicazioni richieste da eventuali normative specifiche. In caso di impiego di contenitori, nella casella vanno anche indicati i dati di identificazione dei medesimi.

Casella 32: Numero dell'articolo

Indicare il numero d'ordine del singolo (articolo) in questione.

Casella 33: Codice delle merci

Indicare il numero di codice corrispondente alle merci descritte nella casella 31, tenendo presente quanto segue:

- a) nella prima suddivisione vanno indicate le 8 cifre del codice di nomenclatura comunitaria combinata;
- b) la seconda suddivisione non deve essere utilizzata;
- c) nella terza suddivisione va indicato, ove richiesto, il primo codice addizionale;
- d) nella quarta suddivisione va indicato, ove richiesto, il secondo codice addizionale;
- e) nella quinta suddivisione va indicato, ove richiesto, il terzo codice addizionale.

Nel caso di dichiarazione di transito comunitario, l'indicazione del codice delle merci è obbligatoria soltanto nei casi previsti dalle norme comunitarie.

Casella 34: Codice Paese d'origine

Indicare nella casella 34a, nel solo caso di dichiarazioni di esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all'esportazione, il codice del Paese d'origine.

Nella casella 34b indicare il codice della provincia di origine/produzione delle merci descritte nella casella 31, ovvero, se essa non è nota, della provincia di provenienza.

Casella 35: Massa lorda (Kg.)

Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31.

S'intende per massa lorda la massa complessiva delle merci e dei suoi imballaggi, esclusi i mezzi di trasporto e i contenitori.

Quando la dichiarazione di transito riguarda varie tipologie di merci, è sufficiente indicare la massa lorda totale nella prima casella n. 35; le altre caselle n. 35 non vanno compilate.

Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

- ✓ da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),
- ✓ da 0,500 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Se la massa lorda è inferiore a 1 kg, indicare la cifra "0" (zero), seguita dal carattere "." (punto) e dalle tre cifre decimali corrispondenti alla massa espressa in grammi.

Casella 37: Regime

Nella suddivisione sinistra indicare il codice corrispondente al regime doganale per il quale le merci descritte nella casella 31 sono dichiarate nonché il codice corrispondente al regime precedente (2 + 2 = 4 cifre di seguito).

Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci oggetto della dichiarazione sono vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto.

Qualora il regime precedente sia un regime di deposito, di ammissione temporanea o nel caso di merci provenienti da zona franca, il codice afferente a questi regimi deve essere utilizzato soltanto quando le merci non sono state poste in precedenza sotto un regime doganale economico (perfezionamento attivo, perfezionamento passivo, trasformazione sotto controllo doganale). In tali casi il codice del regime precedente da indicare è quello afferente ad uno di questi regimi.

Se non esiste alcun regime precedente indicare al posto del codice in questione il codice "00".

Nella suddivisione destra indicare il codice della particolare procedura o regime comunitario cui si intendono sottoporre le merci o il codice "0" nel caso in cui non si intendano sottoporre le merci a nessuna particolare procedura/regime.

Casella n. 38: Massa netta (Kg.)

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31.

S'intende per massa netta la massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Nel caso di dichiarazione di transito comunitario, tale indicazione è obbligatoria soltanto nei casi previsti dalle norme comunitarie.

Casella n. 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente

Indicare gli estremi del documento o bolletta doganale cui sono eventualmente vincolate le merci descritte nella casella 31, nel seguente ordine e separati da un trattino (-):

- a) tipo di documento;
- b) natura del documento;
- c) estremi identificativi del documento.

Se le merci oggetto della dichiarazione sono diverse in qualità e quantità da quelle precedentemente prese in carico dalla dogana (come ad esempio, nel caso di riesportazione di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo), indicare i relativi dati di scarico nella casella 44, separati da un trattino (-) e preceduti dalla sigla "DS=", nel seguente ordine:

- a) codice della merce;
- b) massa netta (Kg.);
- c) eventuale quantità espressa nell'unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale.

Se i documenti o le bollette di cui si chiede lo scarico sono più di uno, compilare ed allegare alla dichiarazione lo stampato M2 previsto dalle Istruzioni per il funzionamento meccanografico degli uffici doganali, approvate con D.M. 21 luglio 1982 e successive modificazioni, ed apporre nella casella come estremi identificativi del documento la sigla "M2".

Se la dichiarazione concerne merci in arrivo, (art. 201, comma 2, Reg. (CEE) 2454/93), lasciare in bianco la casella in quanto la stessa sarà compilata dalla dogana secondo le modalità precedentemente indicate subito dopo l'allibramento del documento di scorta nei registri di carico A1, A1bis o A2.

Casella 41: Unità supplementari

All'occorrenza, indicare la quantità delle merci descritte nella casella 31 espressa nell'unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale.

Casella 44: Menzioni speciali/Documentsi presentati/Certificati ed autorizzazioni

Indicare, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili.

Indicare inoltre i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, eventualmente, gli esemplari di controllo T5.

Per ciascuno dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione relativa alle merci descritte nella casella 31 e censiti nella base dati TARIC, indicare i seguenti dati, separati da un trattino (-):

- a) codice del documento;
- b) codice del paese di emissione;
- c) anno di emissione;
- d) identificativo del documento;
- e) quantità o identificativo autorizzazione;
- f) codice unità di misura;
- g) deroga alla presentazione;
- h) presentazione a posteriori.

Il codice del documento e le obbligatorioità delle predette informazioni sono rilevabili dall'interrogazione della base dati Taric. Nei casi in cui il documento da citare non risulti inserito in tale base dati indicare, in luogo del codice del documento la sua denominazione usuale e gli elementi che ne consentano la sua univoca identificazione.

Nel caso di dichiarazione di riesportazione, in esito ad un regime di deposito doganale, presentata ad un ufficio diverso dall'ufficio di controllo sul regime di deposito, indicare per intero denominazione e indirizzo dell'ufficio di controllo.

Casella 46: Valore statistico

Indicare il valore statistico espresso in euro, delle merci descritte nella casella 31, conformemente alle norme comunitarie in vigore. Tale importo va indicato riportando le due cifre decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero.

Il valore statistico all'esportazione è costituito dal corrispettivo della cessione determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e deve comprendere le spese di trasporto e assicurazione soltanto fino al luogo di uscita dall'Italia (valore franco confine italiano).

Per le merci riesportate a seguito di perfezionamento, il valore statistico è stabilito come se tali merci fossero state interamente prodotte in Italia.

Casella 47: Calcolo delle imposizioni

Per ciascun tributo applicabile alle merci descritte nella casella 31 (da pagare a titolo definitivo o da garantire) indicare nelle apposite colonne:

- a) il codice del tributo;
- b) la base imponibile;
- c) l'aliquota o il diritto unitario da applicare;
- d) l'importo del tributo;

- e) il codice corrispondente al modo di pagamento richiesto ovvero, per i tributi da garantire, al tipo di cauzione prestata.

L'indicazione della base imponibile nella presente casella costituisce elemento determinante della dichiarazione ad ogni effetto previsto dalle norme concernenti il relativo tributo. Pertanto, l'errata o infedele indicazione della base imponibile costituisce errata o infedele dichiarazione della stessa.

Le aliquote dei tributi "ad valorem" vanno sempre indicate in misura percentuale e contraddistinte dal segno "%". Il prodotto della base imponibile per il diritto unitario o aliquota va arrotondato al centesimo di euro per eccesso o per difetto a seconda che la terza cifra decimale di tale prodotto sia non inferiore o inferiore a cinque. Qualora tale importo risultasse inferiore al centesimo di Euro, va comunque arrotondato ad un centesimo di euro.

Qualora coesistano tributi da pagare a titolo definitivo e tributi da garantire, quelli da pagare debbono precedere quelli da garantire e debbono essere seguiti dal relativo subtotale. Nel caso di uso di formulari complementari, l'indicazione del subtotale dei tributi da pagare non è necessaria essendo sufficiente l'indicazione dello stesso nel riepilogo prescritto nell'ultimo formulario complementare.

Casella 48: Dilazione di pagamento

Indicare il numero del conto di debito e/o garanzia, assegnato dall'ufficio di garanzia, nel quale debbono essere iscritti i diritti dovuti a titolo definitivo e quelli da garantire.

Casella 49: Identificazione del deposito

Riportare in sequenza i codici indicanti nell'ordine:

- a) tipologia del deposito;
- b) identificativo del deposito;
- c) carattere di controllo (CIN);
- d) codice del Paese che ha autorizzato il deposito;
- e) codice ufficio di controllo, nel caso in cui l'ufficio di controllo è diverso da quello di vincolo.

Il codice del magazzino è attribuito dal Direttore Regionale competente per territorio con l'osservanza dei criteri stabiliti dall'Agenzia delle Dogane.

Casella 50: Obbligato principale

Se trattasi di dichiarazione di transito comunitario, indicare il cognome e il nome, ovvero la ditta, la denominazione o ragione sociale, e l'indirizzo completo dell'obbligato principale, nonché il codice identificativo (codice fiscale/numero di partita IVA o altro codice) attribuitogli dall'autorità competente, preceduto dal codice identificativo del Paese.

Se ricorre il caso, aggiungere il cognome e il nome del rappresentante abilitato che firma per l'obbligato principale.

L'originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull'esemplare n. 1 destinato all'ufficio di partenza.

Casella 51: Uffici di passaggio previsti (e Paesi)

Indicare il codice dell'ufficio di entrata previsto in ciascun paese EFTA di cui ci si propone di attraversare il territorio e l'ufficio di entrata attraverso il quale le merci sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo aver attraversato il territorio di un paese EFTA o, quando il trasporto debba attraversare un territorio diverso da quello della Comunità e di un paese EFTA, l'ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascia la Comunità e l'ufficio di entrata attraverso il quale rientra in quest'ultima.

I codici degli uffici di passaggio figurano sul sito web della Commissione all'indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/it/csrdquer.htm.

Casella n. 52. Garanzia

Indicare il tipo di garanzia o di esonero dalla garanzia utilizzato per l'operazione considerata e, se necessario, il numero del certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia o il numero del titolo di garanzia isolata e l'ufficio di garanzia.

Se la garanzia globale, l'esonero dalla garanzia o la garanzia isolata non sono valide per tutti i paesi EFTA, aggiungere dopo "non valida per" il paese o i paesi EFTA, utilizzando i codici Paese.

Casella 53: Ufficio di destinazione (e Paese)

Indicare l'ufficio in cui le merci devono essere ripresentate per concludere l'operazione di transito comunitario.

I codici degli uffici di destinazione figurano sul sito web della Commissione all'indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/it/csrdquer.htm.

Casella 54: Luogo, data e firma del dichiarante/rappresentante

Indicare il luogo e la data di compilazione della dichiarazione.

Fatte salve le disposizioni particolari eventualmente adottate in materia di informatica, l'originale della firma manoscritta del dichiarante (esportatore/speditore) o del suo rappresentante deve figurare sull'esemplare n. 1 destinato all'ufficio di esportazione/spedizione. Se la persona interessata è una

persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica.

3) FORMALITÀ DURANTE IL TRASPORTO

Premessa

Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio di esportazione o di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio di destinazione, può accadere che si renda necessario aggiungere alcune menzioni sugli esemplari nn. 4 e 5 che accompagnano le merci.

Tali menzioni riguardano le operazioni di trasporto e devono essere annotate sul documento dal trasportatore, responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci si trovano direttamente caricate, man mano che ciò si rende necessario.

Queste menzioni possono essere annotate a mano, in modo leggibile e con inchiostro indelebile.

Casella 55: Trasbordi

Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione considerata, le merci in causa vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.

La casella è predisposta per l'annotazione di due trasbordi.

Si ricorda che in caso di trasbordo il trasportatore deve contattare le autorità competenti, particolarmente quando risulta necessario apporre nuovi sigilli, ed anche per far apporre i relativi visti nella corrispondente casella F. Qualora il servizio delle dogane abbia autorizzato il trasbordo fuori della sua sorveglianza, il trasportatore deve comunque apporre nella casella 55 le necessarie annotazioni ed informare, ai fini del visto, il successivo ufficio doganale al quale le merci debbono essere presentate.

Casella 56: Altri incidenti durante il trasporto

La casella deve essere completata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito comunitario. Inoltre, qualora le merci siano state caricate su semirimorchio, e durante il trasporto venga cambiata solo la motrice (senza che ci siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella la targa e la nazionalità del nuovo veicolo trattore. In tal caso, il visto delle autorità competenti non è necessario.

4) FORMALITÀ A DESTINAZIONE/IMPORTAZIONE

Casella 1: Dichiarazione

Nella prima sottocasella indicare il codice del tipo di formulario utilizzato.

Nella seconda sottocasella indicare il codice corrispondente al tipo di dichiarazione.

La terza sottocasella non deve essere compilata.

Casella 2: Speditore/Esportatore

Indicare le generalità del fornitore estero: cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo.

Casella 3: Formulari

Indicare a sinistra il numero d'ordine del formulario e a destra il numero totale dei formulari (fondamentale + complementari) di cui si compone la dichiarazione. Qualora, in luogo dei formulari ad 8 esemplari, vengano utilizzati due formulari a 4 esemplari, questi ultimi sono da considerare un solo formulario.

Se la dichiarazione concerne un solo singolo, non occorre compilare questa casella essendo sufficiente indicare la cifra 1 nella casella 5.

Casella 5: Articoli

Indicare il numero totale dei singoli (articoli) oggetto della dichiarazione e descritti in tutti i formulari (fondamentale + complementari) utilizzati.

Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle 31 da compilare.

Casella 6: Totale dei colli

Indicare il numero totale dei colli componenti la spedizione di cui trattasi.

Casella 7: Numero di riferimento

Indicare il numero di riferimento assegnato dall'operatore interessato alla spedizione di cui trattasi.

Casella 8: Destinatario

Indicare le generalità dell'importatore: cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo.

Nello spazio in alto, a destra della lettera 'N.' riportare il codice fiscale dell'importatore, preceduto dal codice "IT". Nel caso di operazioni, non rientranti nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni, effettuate da soggetti non residenti in Italia è consentita l'indicazione del codice "0" preceduto dal codice del Paese di residenza.

I soggetti I.V.A. residenti devono indicare, in luogo del codice fiscale, il numero di partita I.V.A. loro attribuito a norma dell'art. 35, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

I soggetti IVA residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta possono operare senza la necessità di nominare un rappresentante fiscale in Italia, indicando il numero di partita IVA attribuito a norma dell'art. 35 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Nel caso di operazioni nelle quali intervengono più soggetti, indicare uno dei seguenti particolari codici in corrispondenza dello spazio a destra della lettera N.:

- "7" nel caso di dichiarazione che prevede l'utilizzo del conto di debito della casa di spedizione da parte di un doganalista;
Indicare inoltre nella casella 14 il codice identificativo del doganalista iscritto all'albo e nella casella 44, nell'ordine, il codice fiscale/partita IVA della casa di spedizioni e il codice fiscale/partita IVA del soggetto per conto del quale l'operazione viene compiuta; Resta fermo che devono essere indicate le generalità (cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo) dei due soggetti menzionati;
- "8" nel caso di dichiarazione da parte di detentori della merce in qualità di raggruppatori per conto di più soggetti diversi.
Indicare inoltre nella casella 44 il codice fiscale/partita IVA del raggruppatore. Alla dichiarazione deve essere allegata la distinta dei proprietari delle merci nella quale debbono essere elencati, nell'ordine i seguenti elementi: nell'intestazione gli estremi identificativi del raggruppatore ed il numero di riferimento della spedizione, come prescritto per gli esemplari complementari; per ciascuna riga il numero dell'articolo, il codice fiscale/partita IVA del proprietario delle merci ed il controvalore in euro del prezzo fatturato;
- "9" nel caso di dichiarazione per conto dell'importatore da parte di altri soggetti intervenuti nella transazione commerciale (contestatari). Tale codice può essere utilizzato esclusivamente per i regimi di importazione definitiva.

Indicare inoltre nella casella 44 il codice fiscale/partita IVA del soggetto che presenta le merci in dogana.

Alla dichiarazione deve essere allegata la distinta dei soggetti intervenuti nella transazione commerciale nella quale debbono essere elencati, nell'ordine i seguenti elementi: gli estremi identificativi del raggruppatore ed il numero di riferimento della spedizione e per ciascuna riga il numero dell'articolo, il codice fiscale/partita IVA dei soggetti intervenuti nella transazione commerciale ed il controvalore in euro del prezzo fatturato.

Casella 12: Elementi di valore

Indicare la somma algebrica espressa in euro (riportando le due cifre decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero) tra:

- le spese di consegna sostenute fino al luogo di introduzione nel territorio doganale italiano non comprese nel prezzo di fattura (in positivo);
- e le spese di consegna sostenute dal luogo di introduzione nel territorio doganale italiano fino al luogo di destinazione, comprese nel prezzo di fattura (in negativo).

L'importo risultante, se negativo, deve essere preceduto dal segno "meno" (-).

Casella 14: Dichiarante/ Rappresentante

Indicare il cognome e il nome ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo del rappresentante in dogana dell'importatore preceduto dal codice "[2]" nel caso di rappresentanza diretta o il codice "[3]" nel caso di rappresentanza indiretta.

Nello spazio in alto, a destra della lettera 'N.' riportare l'identificativo del rappresentante in dogana (codice fiscale/partita IVA o l'identificativo dello spedizioniere iscritto all'albo) preceduto dal codice del Paese che ha rilasciato il predetto identificativo.

Fermo restando il disposto dell'art. 2, secondo comma, del D.M. 23 marzo 1983 (G.U. n. 83 del 25-3-1983), l'obbligo dell'indicazione del codice identificativo è esteso ai doganalisti non iscritti all'Albo professionale. Il codice è assegnato dal Direttore Regionale competente per territorio.

Nel caso di operazioni curate dai doganalisti coadiutori di cui all'art. 42 del T.U.L.D., nella casella in questione devono sempre figurare il cognome e il nome nonché il codice identificativo del doganalista iscritto all'Albo, sotto la cui direzione sono posti i suddetti coadiutori.

In caso in cui il dichiarante coincida con l'importatore inserire il codice "[1]" seguito dalla dicitura "destinatario".

Casella 15: Paese di esportazione/spedizione

Indicare la denominazione del Paese dal quale le merci sono state esportate.

Nella casella 15a riportare il codice corrispondente a tali Paesi.

La casella 15b non va compilata.

Casella 17: Paese di destinazione

Indicare la denominazione del Paese (Stato membro o San Marino) di destinazione finale delle merci, come noto al momento in cui sono espletate le formalità d'importazione.

Nella casella 17a riportare il codice corrispondente a tale Paese (Stato membro o San Marino).

Se lo Stato membro di destinazione è l'Italia, nella casella 17b indicare il codice della provincia di destinazione delle merci.

Casella 18: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto all'arrivo

Indicare i dati identificativi del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di importazione. Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio.

I dati identificativi da indicare sono:

- il nome dell'imbarcazione, nel caso di trasporto via mare o per via navigabile interna;
- il numero e data del volo o numero di immatricolazione dell'aeromobile (in caso di mancanza del numero del volo), nel caso di trasporto aereo;
- la targa di immatricolazione del veicolo, nel caso di trasporto su strada.

La casella non va compilata nel caso di spedizione a mezzo posta o installazioni fisse di trasporto.

Casella 19: Contenitori (Ctr)

Se al momento dell'entrata nella Comunità le merci erano trasportate in containers, indicare il codice "1"; in caso contrario, indicare il codice "0".

I dati di identificazione dei contenitori vanno riportati nella casella 31.

Casella 20: Condizioni di consegna

Riportare nella prima suddivisione il codice delle condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate e nella seconda suddivisione il luogo convenuto; nella terza

suddivisione precisare se detto luogo si trova nel territorio doganale italiano (codice "1"), nel territorio di un altro Stato membro della Comunità Europea (codice "2") o fuori della Comunità (codice "3").

Casella 21: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo alla frontiera

Indicare, nello spazio a destra, la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera esterna della Comunità, conosciuta al momento dell'espletamento delle formalità, utilizzando il codice Paese.

Nel caso di trasporto combinato o quando le merci sono caricate su più mezzi di trasporto, s'intende per mezzo di trasporto attivo quello che assicura la movimentazione del tutto (ad esempio: nel caso di autoveicolo caricato su nave marittima, il mezzo di trasporto attivo è la nave; nel caso di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice).

La casella non va compilata nel caso di spedizioni a mezzo posta o di trasporti per ferrovia o mediante installazioni fisse di trasporto.

Casella 22: Moneta di fatturazione e importo fattura

Nella prima suddivisione indicare il codice della moneta di fatturazione adottando il codice delle monete.

Nella seconda suddivisione indicare l'importo fatturato per l'insieme delle merci dichiarate. Se quest'ultimo è espresso in euro riportare le due cifre decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero.

Casella 23: Tasso di cambio

Se l'importo è espresso in valuta diversa dall'euro, indicare il tasso di cambio doganale in vigore per la moneta di fatturazione.

Casella 24: Natura della transazione

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (nella prima e nella seconda suddivisione vanno rispettivamente indicate la prima e la seconda cifra del relativo codice).

Casella 25: Modo di trasporto fino alla frontiera

Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'introduzione delle merci nella Comunità.

Casella 26: Modo di trasporto interno

Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con le quali le merci arrivano o sono arrivate nel luogo di destinazione.

La casella non va compilata nel caso in cui le formalità di importazione sono espletate nel luogo di entrata nella Comunità e nel caso di dichiarazioni di vincolo delle merci al regime di deposito doganale.

Casella 29: Ufficio d'entrata

Indicare gli elementi identificativi dell'ufficio doganale attraverso il quale le merci sono entrate nel territorio doganale della Comunità.

Gli elementi identificativi sono il codice del Paese seguito dalla denominazione dell'ufficio di entrata, nel caso in cui lo stesso sia situato nel territorio doganale di un altro Stato Membro; in caso contrario indicare il codice IT seguito dal codice dell'ufficio di entrata.

Casella 30: Localizzazione delle merci

Nel caso di operazioni in procedura ordinaria di accertamento indicare il codice "D", nel caso in cui il luogo dove le merci possono essere esaminate è situato negli spazi doganali, e il codice "F" nel caso in cui il luogo è situato fuori dal circuito doganale.

Casella 31: Colli e designazione delle merci; marchi e numeri - numero(i) contenitore(i) - quantità e natura

Indicare marche, numeri, quantità (in cifre) e il codice identificativo della natura dei colli, oppure, per le merci non imballate, il numero dei pezzi (in cifre), nonché la descrizione delle merci.

Le merci devono essere descritte secondo la loro denominazione tariffaria oppure secondo la loro denominazione commerciale usuale. Salvo il caso di dichiarazione di vincolo di merci al regime del deposito doganale di tipo A, B, C, E o F, tale denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. Tale casella deve anche recare le indicazioni richieste da eventuali normative specifiche (imposta sul valore aggiunto, accise, ecc.).

In caso di impiego di contenitori, nella casella vanno anche indicati i dati di identificazione dei medesimi.

Casella 32: Numero dell'articolo

Indicare il numero d'ordine del singolo (articolo) in questione.

Casella 33: Codice delle merci

Indicare il numero di codice corrispondente alle merci descritte nella casella 31, tenendo presente quanto segue:

- a) nella prima suddivisione vanno indicate le 8 cifre del codice di nomenclatura comunitaria combinata;
- b) nella seconda suddivisione vanno indicate le 2 cifre del codice TARIC;
- c) nella terza suddivisione va indicato, ove richiesto, il primo codice addizionale;
- d) nella quarta suddivisione va indicato, ove richiesto, il secondo codice addizionale;
- e) nella quinta suddivisione va indicato, ove richiesto, il terzo codice addizionale.

Casella 34: Codice Paese d'origine

Nella casella 34a indicare il codice del Paese di origine delle merci descritte nella casella 31.

La casella 34b non deve essere utilizzata.

Casella 35: Massa lorda (Kg.)

Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31.

S'intende per massa lorda la massa complessiva delle merci e dei suoi imballaggi, esclusi i mezzi di trasporto e i contenitori.

Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

- ✓ da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),
- ✓ da 0,500 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Se la massa lorda è inferiore a 1 kg, indicare la cifra "0" (zero), seguita dal carattere "." (punto) e dalle tre cifre decimali corrispondenti alla massa espressa in grammi.

Casella 36: Preferenze

Indicare il codice corrispondente all'eventuale trattamento daziario preferenziale richiesto per le merci descritte nella casella 31.

Tale casella deve essere compilata nel caso di dichiarazione di immissione in libera pratica e nei casi espressamente previsti dalla normativa comunitaria.

Casella 37: Regime

Nella suddivisione sinistra indicare il codice corrispondente al regime doganale per il quale le merci descritte nella casella 31 sono dichiarate nonché il codice corrispondente al regime precedente (2 + 2 = 4 cifre di seguito).

Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci oggetto della dichiarazione sono vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto.

Qualora il regime precedente sia un regime di deposito, di ammissione temporanea o nel caso di merci provenienti da zona franca, il codice afferente a questi regimi deve essere utilizzato soltanto quando le merci non sono state poste in precedenza sotto un regime doganale economico (perfezionamento attivo, perfezionamento passivo, trasformazione sotto controllo doganale). In tali casi il codice del regime precedente da indicare è quello afferente ad uno di questi regimi.

Se non esiste alcun regime precedente indicare al posto del codice in questione il codice "00".

Nella suddivisione destra indicare il codice della particolare procedura o regime comunitario cui si intendono sottoporre le merci o il codice "0" nel caso in cui non si intendano sottoporre le merci a nessuna particolare procedura/regime.

Casella 38: Massa netta (Kg.)

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31.

S'intende per massa netta la massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Casella 39: Contingenti

Se ricorre il caso, indicare il codice relativo al tipo di contingente.

Casella 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente

Indicare gli estremi del documento o bolletta doganale cui sono eventualmente vincolate le merci descritte nella casella 31, nel seguente ordine e separati da un trattino (-):

- a) tipo di documento;
- b) natura del documento;
- c) estremi identificativi del documento.

Se le merci oggetto della dichiarazione sono diverse in qualità e quantità da quelle precedentemente prese in carico dalla dogana (come ad esempio, nel caso di reimportazione di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo), indicare i relativi dati di scarico nella casella 44, separati da un trattino (-) e preceduti dalla sigla "DS=", nel seguente ordine:

- a) codice della merce;
- b) massa netta (Kg.);
- c) eventuale quantità espressa nell'unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale.

Se i documenti o le bollette di cui si chiede lo scarico sono più di uno, compilare ed allegare alla dichiarazione lo stampato M2 previsto dalle Istruzioni per il funzionamento meccanografico degli uffici doganali, approvate con D.M. 21 luglio 1982 e successive modificazioni, ed apporre nella casella come estremi identificativi del documento la sigla "M2".

Se la dichiarazione concerne merci in arrivo, (art. 201, comma 2, Reg. (CEE) 2454/93), lasciare in bianco la casella in quanto la stessa sarà compilata dalla dogana secondo le modalità precedentemente indicate subito dopo l'allibramento del documento di scorta nei registri di carico A1, A1bis o A2.

Casella 41: Unità supplementari

All'occorrenza, indicare la quantità delle merci descritte nella casella 31 espressa nell'unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale.

Casella 42: Prezzo dell'articolo

Indicare il prezzo, in euro, delle merci descritte nella casella 31, riportando le due cifre decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero.

La somma dei prezzi di tutti i singoli (articoli) di una dichiarazione deve essere uguale al controvalore in euro dell'importo indicato nella casella 22.

Casella 43: Metodo di valutazione

Indicare utilizzando i relativi codici il metodo di valutazione impiegato.

Casella 44: Menzioni speciali/Documentsi presentati/Certificati ed autorizzazioni

Indicare, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili.

Indicare inoltre i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, eventualmente, gli esemplari di controllo T5.

Per ciascuno dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione relativa alle merci descritte nella casella 31 e censiti nella base dati TARIC, indicare i seguenti dati, separati da un trattino (-):

- a) codice del documento;
- b) codice del paese di emissione;
- c) anno di emissione;
- d) identificativo del documento;
- e) quantità o identificativo autorizzazione;
- f) codice unità di misura;
- g) deroga alla presentazione;
- h) presentazione a posteriori.

Il codice del documento e le obbligatorioità delle predette informazioni sono rilevabili dall'interrogazione della base dati Taric. Nei casi in cui il documento da citare non risulti inserito in tale base dati indicare, in luogo del codice del documento la sua denominazione usuale e gli elementi che ne consentano la sua univoca identificazione.

Casella 45: Aggiustamento

Indicare, preceduto dal segno "meno" (-), se negativo, l'importo dei correttivi, diversi dalle spese di consegna da applicare al prezzo dell'articolo per la determinazione del suo valore.

La somma dei valori statistici di tutti i singoli (articoli) di una dichiarazione deve essere uguale alla somma algebrica dei relativi prezzi più la somma degli aggiustamenti, più l'importo indicato nella casella 12.

Casella 46: Valore statistico

Indicare il valore statistico espresso in euro, delle merci descritte nella casella 31, conformemente alle norme comunitarie in vigore. Tale importo va indicato riportando le due cifre decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero.

Il valore statistico all'importazione è costituito dal valore determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare delle spese di consegna (trasporto, assicurazione e altre) fino al luogo di introduzione in Italia (valore franco confine italiano).

Per le merci reimportate a seguito di un'operazione di perfezionamento passivo, il valore statistico è stabilito come se tali merci fossero state interamente prodotte all'estero.

Casella 47: Calcolo delle imposizioni

Per ciascun tributo applicabile alle merci descritte nella casella 31 (da pagare a titolo definitivo o da garantire) indicare nelle apposite colonne:

- a) il codice del tributo;
- b) la base imponibile;
- c) l'aliquota o il diritto unitario da applicare;
- d) l'importo del tributo;
- e) il codice corrispondente al modo di pagamento richiesto ovvero, per i tributi da garantire, al tipo di cauzione prestata.

L'indicazione della base imponibile nella presente casella costituisce elemento determinante della dichiarazione ad ogni effetto previsto dalle norme concernenti il relativo tributo. Pertanto, l'errata o infedele indicazione della base imponibile costituisce errata o infedele dichiarazione della stessa.

Le aliquote dei tributi "ad valorem" vanno sempre indicate in misura percentuale e contraddistinte dal segno "%". Il prodotto della base imponibile per il diritto unitario o aliquota va arrotondato al centesimo di euro per eccesso o per difetto a seconda che la terza cifra decimale di tale prodotto sia non inferiore o inferiore a cinque. Qualora tale importo risultasse inferiore al centesimo di euro, va comunque arrotondato ad un centesimo di euro.

Qualora coesistano tributi da pagare a titolo definitivo e tributi da garantire, quelli da pagare debbono precedere quelli da garantire e debbono essere seguiti dal relativo subtotale. Nel caso di uso di formulari complementari, l'indicazione del subtotale dei tributi da pagare non è necessaria essendo sufficiente l'indicazione dello stesso nel riepilogo prescritto nell'ultimo formulario complementare.

Se la dichiarazione concerne merci non comunitarie esenti da dazio o delle quali non è prescritta la tassazione "ad valorem", nella presente casella dev'essere comunque indicato il valore in dogana per i fini previsti dalle vigenti disposizioni, preceduto dal codice del dazio TDC e seguito dall'aliquota "0%".

Del pari, anche nel caso di operazioni non soggette ad IVA, nella presente casella deve essere comunque indicato il valore determinato ai sensi dell'art. 69, primo comma, del D.P.R. 633/1972, preceduto dal codice dell'IVA all'importazione e seguito dall'aliquota "0%".

I soggetti ammessi al beneficio di cui agli art. 8, lett. c) e 68 del DPR n. 633/72 devono indicare la liquidazione dell'importo dell'IVA dovuta all'importazione (cod. tributo 405), seguita dalla liquidazione dell'importo, preceduto dal segno "meno" (-), dell'IVA da portare in detrazione (cod. tributo 406).

I soggetti ammessi al beneficio di cui agli artt. 10, lett. b), 68 lettera g-bis) e 70 del DPR n. 633/72 devono indicare la liquidazione dell'importo dell'IVA dovuta all'importazione (cod. tributo 405), seguita dalla liquidazione dell'importo, preceduto dal segno "meno" (-), dell'IVA da portare in detrazione (cod. tributo 407).

Nell'ultima riga riportare il totale dei tributi applicabili (sia da pagare che da garantire) alle merci descritte nella casella 31.

Qualora coesistano tributi da pagare a titolo definitivo e tributi da garantire, quelli da pagare debbono precedere quelli da garantire e debbono essere seguiti dal relativo subtotale. Nel caso di uso di formulari complementari, l'indicazione del subtotale dei tributi da pagare non è necessaria essendo sufficiente l'indicazione dello stesso nel riepilogo prescritto nell'ultimo formulario complementare.

Casella 48: Dilazione di pagamento

Indicare il numero del conto di debito e/o garanzia, assegnato dall'ufficio di garanzia, nel quale debbono essere iscritti i diritti dovuti a titolo definitivo e quelli da garantire.

Casella 49: Identificazione del deposito

Riportare in sequenza i codici indicanti nell'ordine:

- a) tipologia del deposito;
- b) identificativo del deposito;
- c) carattere di controllo (CIN);
- d) codice del Paese che ha autorizzato il deposito;
- e) codice ufficio di controllo, nel caso in cui l'ufficio di controllo è diverso da quello di vincolo.

Il codice del magazzino è attribuito dal Direttore regionale competente per territorio con l'osservanza dei criteri stabiliti dall'Agenzia delle Dogane.

Casella 54: Luogo, data e firma del dichiarante/rappresentante

Indicare il luogo e la data di compilazione della dichiarazione.

Fatte salve le disposizioni particolari eventualmente adottate in materia di informatica, l'originale della firma manoscritta del dichiarante (importatore) o del suo rappresentante deve figurare sull'esemplare n. 6 destinato all'ufficio di importazione.

5) ISTRUZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI FORMULARI COMPLEMENTARI

I formulari complementari devono essere utilizzati unicamente quando la dichiarazione concerne più singoli (articoli). Essi devono essere presentati congiuntamente ad un formulario fondamentale.

Le istruzioni di cui ai precedenti sezioni 2 e 4 si applicano anche ai formulari complementari.

Tuttavia:

- la prima suddivisione della casella n.1 deve contenere la sigla «IM/c», «EX/c» o «EU/c» (o eventualmente «CO/c»); questa suddivisione non deve contenere alcuna sigla se:
- il formulario è utilizzato ai soli fini del transito comunitario, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione la sigla «T1bis», «T2bis», «T2Fbis o T2Smbis», a seconda del regime di transito comunitario applicabile alle merci in questione;
- il formulario è utilizzato ai soli fini della giustificazione del carattere comunitario delle merci, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione la sigla «T2Lbis», «T2LF bis o T2LSMbis», a seconda della posizione delle merci in questione;
- nella casella 2 o 8 è sufficiente indicare soltanto il codice fiscale/numero di partita I.V.A. ed cognome e il nome, ovvero la ditta, la denominazione o ragione sociale dell'interessato; nella medesima casella deve essere altresì riportato il numero di riferimento indicato nella casella 7 del formulario fondamentale;
- nell'ultimo formulario complementare utilizzato, deve essere effettuato, nell'apposito spazio della casella 47, il riepilogo finale dei tributi applicabili (da pagare a titolo definitivo o da garantire) con l'indicazione, nella riga contrassegnata dalla sigla "T.G.", del totale generale degli stessi. Il riepilogo dei tributi da pagare a titolo definitivo, ed il relativo subtotale, debbono precedere il riepilogo di quelli da garantire.

Le caselle da 31 a 46 non utilizzate devono essere annullate in modo da impedirne qualsiasi ulteriore impiego.

ALLEGATO I

Nella tabella che segue sono indicati quali dati, scritti nelle singole caselle dell'esemplare 1, debbono apparire, per ricalco, nelle corrispondenti caselle degli esemplari sottostanti; in caso affermativo, tali ultime caselle sono state contrassegnate con una " X ".

Le caselle degli esemplari sottostanti che non debbono riportare i dati presenti nell'esemplare 1 (non contrassegnate con una " X " nella seguente tabella) debbono essere desensibilizzate per evitare che vi figurino, per ricalco, i dati stessi.

Caselle dell'esemplare 1	ESEMPLARI						
	2	3	4	5	6	7	8
A ⁽²⁾	X	X	X				
1- prima suddivisione	X	X	X	X	X	X	X
- seconda suddivisione	X	X					
- terza suddivisione	X	X	X	X	X	X	X
2 ⁽¹⁾	X	X	X	X			
da 3 a 6	X	X	X	X	X	X	X
7	X	X					
8 ⁽¹⁾	X	X	X	X			
da 9 a 11	X	X					
13	X	X					
14	X	X	X				
15	X	X	X	X	X	X	X
15 a/b	X	X					
16	X	X			X	X	X
17	X	X	X	X	X	X	X
17 a/b	X	X					
18 ⁽¹⁾ e 19 ⁽¹⁾	X	X	X	X			
20	X	X					
21 ⁽¹⁾	X	X	X	X			
da 22 a 24	X	X					
25 ⁽¹⁾	X	X	X	X			

26	X	X					
27 ⁽¹⁾	X	X	X	X			
da 28 a 30	X	X					
31 e 32	X	X	X	X	X	X	X
33 – prima suddivisione	X	X	X	X	X	X	X
33 – altre suddivisioni	X	X					
34 a/b	X	X					
35	X	X	X	X	X	X	X
37	X	X					
38	X	X	X	X	X	X	X
39	X	X					
40 ⁽¹⁾	X	X	X	X			
41	X	X					
44 ⁽¹⁾	X	X	X	X			
da 46 a 49	X	X					
B	X	X					
50, C ⁽²⁾ e da 51 a 53	X	X	X	X	X	X	X
D	X	X	X				
54	X	X	X				

(1) In nessun caso si può chiedere agli utilizzatori di compilare queste caselle, nell'esemplare n. 5 a fini di transito comunitario.

(2) A scelta dello stato membro di esportazione, entro tali limiti.

ALLEGATO II

Nella tabella che segue sono indicati quali dati, scritti nelle singole caselle dell'esemplare 1/6, debbono apparire, per ricalco, nelle corrispondenti caselle degli esemplari sottostanti; in caso affermativo, tali ultime caselle sono state contrassegnate con una " X ".

Le caselle degli esemplari sottostanti che non debbono riportare i dati presenti nell'esemplare 1/6 (non contrassegnate con una "X" nella seguente tabella) debbono essere desensibilizzate per evitare che vi figurino, per ricalco, i dati stessi.

Caselle dell'esemplare 1/6	ESEMPLARI		
	2/7	3/8	4/5
A ⁽¹⁾	X	X	X
1 - prima suddivisione	X	X	X
- seconda suddivisione	X	X	
- terza suddivisione	X	X	X
da 2 a 6	X	X	X
7	X	X	
8	X	X	X
da 9 a 13	X	X	
14 e 15	X	X	X
15 a/b, 16 e 17 a/b	X	X	
da 17 a 19	X	X	X
20	X	X	
21	X	X	X
da 22 a 24	X	X	
25	X	X	X
26	X	X	
27	X	X	X
da 28 a 30	X	X	
31 e 32	X	X	X
33 - prima suddivisione	X	X	X

33 - altre suddivisioni	X	X	
34 a/b	X	X	
35	X	X	X
36 e 37	X	X	
38	X	X	X
39	X	X	
40	X	X	X
da 41 a 43	X	X	
44	X	X	X
da 45 a 49 e B	X	X	
da 50 a 54, C, D/J	X	X	X

(1) A scelta dello stato membro d'importazione, entro tali limiti.